SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 gennaio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 30 dicembre 2022.

Aggiornamento del decreto 18 settembre 2006, concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così come modificato dall'art. 38, comma 11-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, «le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria.»;

Visto l'art. 1, comma 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ove si prevede che «Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110 [...] si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nello specifico il comma 2-*quater* così come inserito dall'art. 62, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale sono state introdotte misure di semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia, in particolare il punto 1 del comma 2-*quater*, dove è previsto che gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore ai 300MW termici siano autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 3, comma 2-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 per cui «Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; (…)»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica e che, con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha sostituito le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico» con le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» «ad ogni effetto e ovunque presenti»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare, l'art. 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato dall'art. 31-*quater* del decreto legislativo n. 77/2021, dall'art. 23 del decreto legislativo n. 199/2021 e, da ultimo, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per cui «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con
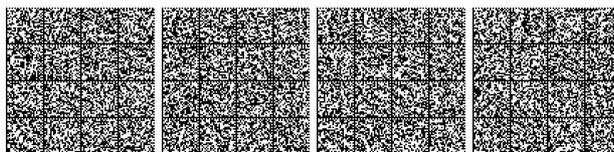
potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. (…) Per gli impianti *off-shore*, incluse le opere per la connessione alla rete, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 458 del 10 novembre 2021 recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 recante l'elenco degli impianti e infrastrutture e la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2016 con cui sono state apportate delle modificazioni e aggiornamenti introdotti al citato dall'art. 38, comma 11-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, al decreto interministeriale del 18 settembre 2006;

Considerati i compiti e le funzioni attribuite al Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza;

Ritenuto opportuno aggiornare il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come successivamente modificato dal decreto interministeriale del 9 novembre 2016, in funzione delle attuali attività istruttorie svolte dalla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che è subentrata nelle attività all'epoca attribuite alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, nonché di aggiornare il capitolo di riferimento per il pagamento degli oneri;

Dato atto dell'avvenuta istituzione di apposito capitolo di entrata, identificato dal n. 3724, in luogo del precedente capitolo n. 3592, art. 19, relativo alle entrate da riassegnare al Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto opportuno di confermare, per quanto non modificato dal presente decreto, le previsioni di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento ambito di applicazione

All'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, così come modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole «Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

al comma 1, dopo la lettera *e)*, aggiungere le seguenti lettere: «*f)* gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW; *g)* gli impianti eolici *off-shore*; *h)* gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro; *i)* gli impianti pilota geotermici; *l)* gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore ai 300MW termici;»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-*bis*: «Fermo restando l'elenco di cui al comma 1, il versamento pari a all'1 ‰ del valore dell'opera da realizzare è posto a carico dei soggetti richiedenti nei casi di istruttorie riguardanti autorizzazioni di infrastrutture energetiche di competenza statale in capo alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, così come modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 le parole «capitolo 3592 "Somme da introitare ai fini della riassegnazione in tutto o in parte, all'amministrazione delle attività produttive", art. 19 "Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto 2004, n. 239".» sono sostituite dalle seguenti: «Capitolo 3724 – Capo 32 - Denominazione: Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e delle infrastrutture energetiche di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, da riassegnare secondo le modalità previste dalla legge medesima.»;

al comma 3 le parole «Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
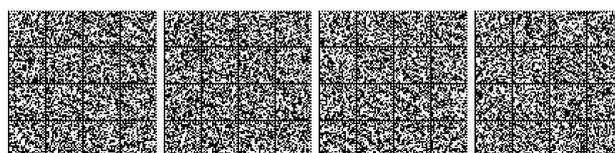
Art. 3.

Disposizione finale

Il presente decreto trasmesso ai competenti uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

23A00282

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 6 dicembre 2022.

Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare, l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-*bis*;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province e le città metropolitane;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché sono state individuate le province e le città metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si è proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori
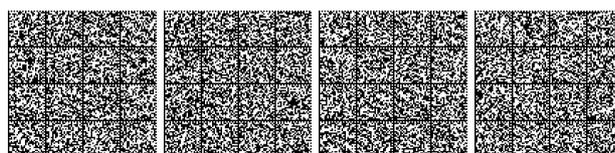
da parte di province e città metropolitane, inizialmente fissato al 13 maggio 2019, è stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 55.900.000,00, per euro 40.000.000,00, al finanziamento di indagini diagnostiche per solai e controsoffitti e, per euro 25.900.000,00, a interventi che si rendono necessari a seguito delle predette indagini;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale è stato fissato un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e città metropolitane, individuato nella data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Considerato che le richieste di interventi di messa in sicurezza pervenute al 3 agosto 2021, tramite il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione, per le predette indagini diagnostiche, superavano la disponibilità delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734;

Dato atto che, con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;

Considerato che, sulla base di quanto è emerso dalle richieste inoltrate per lavori e interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, di importo superiore a euro 20.000,00, da parte di province e città metropolitane che hanno già eseguito e rendicontato le indagini diagnostiche alla data del 3 agosto 2021, il fabbisogno complessivo ammonta a euro 17.104.901,91;

Considerato che tale fabbisogno pari a euro 17.104.901,91 ha trovato copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 e relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607;

Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 43.004.901,91 al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per euro 17.104.901,91, in favore di province e città metropolitane di cui all'allegato B al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00;

Dato atto che la restante parte delle medesime risorse è stata assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all'allegato A al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;

Considerato che per alcuni enti locali non è stata completata la rendicontazione relativa all'esecuzione delle indagini diagnostiche;

Considerato che, in virtù dell'assenza del caricamento a sistema della rendicontazione relativa alle indagini diagnostiche, non è stata ancora erogata l'anticipazione della somma pari al 30% dell'importo di finanziamento agli enti locali beneficiari di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, come previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale;

Ritenuto possibile che, per le ragioni di cui sopra, gli enti locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, ad oggi, non abbiano ancora avviato le opportune procedure prodromiche all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;

Considerato che, invero, molti degli enti locali beneficiari di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, non hanno ancora predisposto le progettazioni dei lavori resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche;

Considerato che le suddette progettazioni si pongono quale presupposto necessario ai fini del corretto espletamento delle procedure dirette all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza;

Ritenuto pertanto, che, in virtù di quanto sopra considerato, i suddetti enti locali beneficiari riscontreranno difficoltà ad affidare i relativi lavori di messa in sicurezza entro un termine ragionevole, tale da garantire il rispetto dell'ulteriore termine di rendicontazione finale dei suddetti interventi, fissato al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;

Considerata altresì l'urgenza, nonché la oggettiva necessità di consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
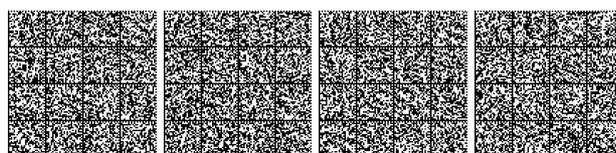
Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di due differenti termini - a seconda dello stato di avanzamento dei lavori – per la rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con il predetto decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi di cui al finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi già conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

3. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Oltre che nei casi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, gli enti locali beneficiari che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle ricognizioni espletate dal Ministero, abbiano dichiarato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.

5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 18

23A00281

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 novembre 2022.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 10, comma 3, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché l'art. 10, comma 4, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni e interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Patrizio Giacomo La Pietra è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di delegare alcune funzioni al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra le funzioni relative alle seguenti materie:

(a) sviluppo del settore ippico e delle attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

(b) filiera olivicola;

(c) filiera florovivaistica;

(d) filiera del tabacco;

(e) attività relative al contenimento della fauna selvatica e delle attività venatorie.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, al sen. Patrizio Giacomo La Pietra è delegata la firma dei relativi atti e provvedimenti.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

4. Il Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra coadiuva altresì il Ministro nei rapporti con le associazioni di categoria.

Art. 2.

1. Salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente, il Sottosegretario di Stato è delegato ad intervenire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari.

2. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 24 novembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 46

23A00278

DECRETO 24 novembre 2022.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ
ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 10, comma 3, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché l'art. 10, comma 4, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni e interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di delegare alcune funzioni al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative alle seguenti materie:

(a) agricoltura di montagna ed aree interne;

(b) agricoltura biologica;

(c) servizi fitosanitari ed utilizzo di fitofarmaci nella produzione agricola;

(d) promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti di origine agricola e sviluppo delle agroenergie;

(e) sviluppo della filiera apicola e pataticola;

(f) infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'agricoltura;

(g) questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario del settore lattiero-caseario (cosiddette «quote latte»).

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, al sig. Luigi D'Eramo è delegata la firma dei relativi atti e provvedimenti.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

4. Il Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo coadiuva altresì il Ministro nei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

1. Salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente, il Sottosegretario di Stato è delegato ad intervenire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari.

2. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 24 novembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 45

23A00279

DECRETO 12 gennaio 2023.

Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il reg. (CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011 n. 404, recante modalità di applicazione del già menzionato regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, ed i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normative in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 concernente: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», al cui art. 3, comma 1 recita: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto, l'art. 6, in particolare il comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale è stata prorogata la validità delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;
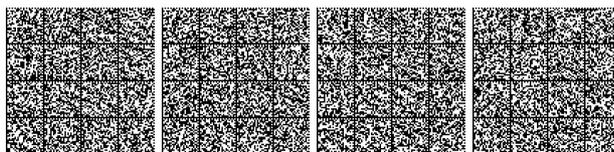
Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 35 del 12 febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2017 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2018 con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2018 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto il decreto direttoriale n. 14110 del 26 giugno 2018 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2018 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto il decreto direttoriale n. 26024 del 20 dicembre 2018 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2019 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto il decreto direttoriale n. 5205 del 4 marzo 2020 - con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», successivamente convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020 prevede che dal 28 febbraio 2021, si possa accedere ai siti *web* della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS), fermo restando l'utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Considerata l'attivazione dal mese di maggio 2022 della nuova procedura di censimento della pesca sportiva in mare, accessibile esclusivamente attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), SPID o Carta d'identità elettronica (CIE);

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca ricreativa, turistica e sportiva, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio, specificare gli attrezzi da pesca utilizzati e le località dove verranno effettuate tali attività sportive e ricreative;

Decreta:

Articolo unico

1. La comunicazione di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 deve essere fatta annualmente accedendo al sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste utilizzando la procedura di identità digitale che si desidera;

2. Le comunicazioni effettuate devono essere confermate e/o modificate annualmente e sono modificabili nel corso dell'anno;

3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

Il presente decreto entra in vigore in data odierna, è divulgato attraverso il sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2023

Il direttore generale: RIGILLO

23A00266

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 2022.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Calvello (circondario di Potenza) dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la sop-

pressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;
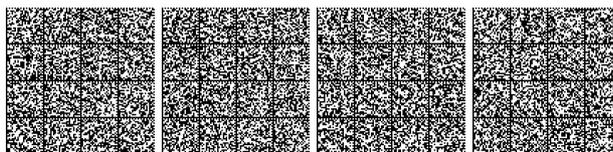
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio;

Visto l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Vista la nota 1° luglio 2022 del Presidente della Corte di appello di Potenza con la quale è trasmessa la comunicazione del 29 giugno 2022 del sindaco del Comune di Calvello riguardante l'impossibilità di mantenere la locale sede del giudice di pace per mancanza di personale da destinare all'ufficio giudiziario, con riserva di successivo invio di apposito atto deliberativo comunale di soppressione del presidio giudiziario;

Richiamata la nota ministeriale del 6 luglio 2022 diretta ad acquisire ogni elemento utile a valutare il rispetto degli impegni assunti con la richiesta di mantenimento da parte dell'ente locale, con particolare riferimento ad eventuali iniziative assunte o in corso di definizione da parte dell'ente medesimo dirette a ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio del giudice di pace;

Vista la nota del Presidente del Tribunale di Potenza del 7 luglio 2022 con la quale è espresso parere favorevole alla chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Calvello, anche in ragione delle modeste pendenze, sia civili che penali, dell'ufficio;

Vista la delibera del consiglio comunale di Calvello del 17 novembre 2022 concernente la decisione di procedere alla chiusura della sede giudiziaria mantenuta ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in considerazione dell'assoluta impossibilità per l'Ente di sostenere le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia dell'ufficio del giudice giurisdizionale di Calvello, con particolare riferimento agli oneri connessi al fabbisogno di personale di supporto all'attività giurisdizionale;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Preso atto che il Comune di Calvello ha manifestato la chiara volontà di non mantenere il locale ufficio del giudice di pace, in considerazione degli oneri connessi alla erogazione del servizio giudiziario;

Ritenuto, pertanto, che l'impossibilità di continuare a sostenere gli oneri economici connessi al mantenimento del presidio giudiziario rappresentata dall'Ente locale preposto rende necessario escludere l'ufficio del giudice di pace di Calvello dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del giudice di pace di Calvello cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Potenza.

Art. 2.

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 3313

23A00344

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 dicembre 2022.

Proroga dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione del vaccino Jynneos.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale: «In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza»;

Visto il bollettino epidemiologico OMS prot. 00 26058-DGPRE del 19 maggio 2022 sulla situazione epidemiologica internazionale relativa ai casi di vaiolo delle scimmie confermati, con particolare riguardo ai casi accertati in Europa;

Visto il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health), volto a perseguire, tra l'altro, l'obiettivo di proteggere le persone nell'Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari e il coordinamento tra gli Stati membri per far fronte a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

Visto, in particolare, l'art. 9, paragrafo 1, lettera *c)*, del citato regolamento che, nei casi di comparsa o sviluppo di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, prevede che la Commissione europea può indire procedure d'appalto in veste di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi a beneficio degli Stati membri o delle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione;

Visto il documento «*Monkeypox outbreak Purchase of vaccines*» predisposto dall'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) della Commissione europea relativo all'acquisto da parte della Commissione europea e alla successiva donazione agli Stati membri del vaccino JYNNEOS prodotto dall'azienda Bavarian Nordic, ai sensi della sopracitata disposizione;

Preso atto che il citato vaccino è stato approvato da *Food and Drug Administration* (FDA) negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 20 luglio 2022, n. 168, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione del vaccino Jynneos contro il vaiolo delle scimmie (*Monkeypox*)»;

Vista la nota prot. n. 49116 del 5 dicembre 2022, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, alla luce della necessità di continuare ad utilizzare il vaccino JYNNEOS ha richiesto all'Agenzia italiana del farmaco un parere in merito alla proroga dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione di cui al citato decreto del Ministro della salute 1° luglio 2022;

Preso atto del parere reso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco nella seduta del 5 dicembre 2022, trasmesso con nota prot. n. 141455 del 6 dicembre 2022, con il quale si afferma che «sebbene i dati epidemiologici sembrino indicare un chiaro superamento del picco, nelle more della disponibilità del vaccino autorizzato in Europa, la validità del decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2022 per la temporanea distribuzione in via emergenziale del vaccino JYNNEOS (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2022) possa essere prorogata»;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare l'autorizzazione alla temporanea distribuzione del vaccino JYNNEOS, disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 1° luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla temporanea distribuzione del vaccino JYNNEOS, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 1° luglio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

2. La distribuzione del medicinale di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero della salute secondo le vigenti modalità e procedure, idonee anche ad assicurarne la tracciabilità.

3. Il vaccino di cui al comma 1 viene utilizzato secondo le raccomandazioni ufficiali definite con circolare del Ministero della salute.

Art. 2.

1. Il presente decreto è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 121

23A00350

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 agosto 2022.

Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di *output* e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2115;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Co-

munità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 aprile 2022 recante attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe per quanto riguarda alcune norme per il pagamento d'inverdimento;

Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 non consente la coltivazione di granturco, semi di soia e bosco ceduo a rotazione rapida sulle superfici in deroga alla BCAA 8;

Ritenuto di utilizzare le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 che consentono agli agricoltori di non sottoporre a rotazione per la BCAA7 i seminativi soggetti a tale obbligo e permettono l'utilizzazione ai fini produttivi per l'alimentazione umana dei terreni lasciati a riposo ai fini del rispetto delle norme della BCAA 8;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome effettuata con nota ministeriale del 22 agosto 2022, prot. n. 361389;

Decreta:

Art. 1.

Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per l'anno di domanda 2023.

1. In deroga all'art. 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, per l'anno di domanda 2023 non si applicano le seguenti norme BCAA elencate nell'allegato III del medesimo regolamento e definite nel Piano strategico della PAC:

a) BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse»;

b) BCAA 8 «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi» esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo.

2. Le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui alla lettera *b)* del primo comma, non devono essere utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.

3. Ai fini dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 di tale regolamento, nell'anno di domanda 2023, le condizioni di base di cui all'art. 31, paragrafo 5, primo comma, lettera *a)* e all'art. 70, paragrafo 3, primo comma, lettera *a)*, di tale regolamento per quanto riguarda la BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8, non sono modificate dalle decisioni assunte ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 56

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.

Oneri eliminati

il presente decreto non elimina oneri informativi

Oneri introdotti

il presente decreto non introduce oneri informativi

Cosa cambia per i cittadini e le imprese

il decreto consente di non sottoporre a rotazione (BCAA7) i seminativi soggetti a tale obbligo e permette, altresì, l'utilizzazione dei terreni lasciati a riposo per il rispetto delle norme della BCAA8 a fini produttivi, per l'alimentazione umana.

23A00280

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2023.

Registro dei pegni mobiliari non possessori - Approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore. Modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante norme in tema di procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui al citato art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, nonché le modalità tecniche della trasmissione del titolo per via telematica;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti all'esercizio dell'impresa e del relativo registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori», di cui al comma 4 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia 25 maggio 2021, n. 114, con il quale è stato adottato il «Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori» e sul quale è stato preventivamente acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali il quale si è espresso con provvedimento n. 389 del 21 giugno 2018;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2022, prot. n. 115338, recante «Istituzione e gestione del registro dei pegni mobiliari non possessori - Modifiche all'organizzazione interna della Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, della Direzione regionale del Lazio e dell'Ufficio provinciale-territorio di Roma»;

Visto il decorso, in assenza di osservazioni o pareri circostanziati, del periodo di tre mesi dalla notifica del progetto di specifiche tecniche alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Dispongono:

Art. 1.

Definizioni

«TUR»: testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

«Imposta di bollo»: l'imposta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

«Registrazione»: la registrazione degli atti ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro;

«Registro pegni»: il registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, così come attuato dall'art. 1 del regolamento adottato con decreto 25 maggio 2021, n. 114, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia;
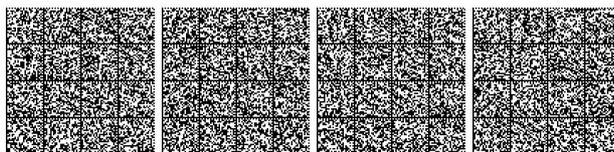
«Regolamento»: il «Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori», adottato con decreto 25 maggio 2021, n. 114, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia;

«Conservatore»: il Capo area registro pegni, di cui all'art. 1, comma 4, del citato regolamento e del punto 3.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2022, prot. n. 115338;

«Formalità»: l'iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la rinnovazione, la cancellazione dell'iscrizione del pegno medesimo o l'annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l'inserimento nel registro pegni;

«Domanda: la domanda sottoscritta digitalmente e trasmessa in via telematica con il relativo titolo, di cui viene richiesto l'inserimento nel registro pegni;

«Titolo»: l'atto costitutivo del pegno non possessorio, l'atto contenente il consenso o l'ordine per la cancellazione, o l'atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l'annotazione;

«Trasmissione»: l'invio, con modalità telematica, al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate, della domanda e del relativo titolo, per la richiesta, al conservatore, di inserimento della formalità nel registro pegni, e per l'eventuale richiesta contestuale di registrazione;

«Redazione del titolo unitamente alla domanda»: la redazione contestuale del titolo e della domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento nel formato definito dal presente provvedimento interdirigenziale;

«Regolamento UE»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

«Codice»: il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.

Art. 2.

Specifiche tecniche e registrazione dei titoli

1. Sono approvate le allegate specifiche tecniche per la redazione e per la trasmissione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore, anche con riferimento al formato di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento.

2. Con il presente provvedimento sono altresì stabilite le modalità per la registrazione dei titoli.

Art. 3.

Controlli di trasmissione

1. La trasmissione della domanda si considera non effettuata qualora le informazioni ivi contenute risultino non conformi alle specifiche tecniche allegate.

2. L'esito della mancata trasmissione è comunicato alle parti indicate nella domanda con apposita ricevuta.

Art. 4.

Modalità di trasmissione del titolo e della domanda

1. Il titolo è trasmesso per via telematica unitamente alla relativa domanda, anche ai fini dell'eventuale richiesta di registrazione, quando sono rispettate le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Art. 5.

Modalità di registrazione del titolo

1. La registrazione del titolo è consentita esclusivamente con modalità telematiche, ad esclusione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente.

2. La registrazione del titolo, ove richiesta con le modalità telematiche di cui all'art. 4 del presente provvedimento, avviene a seguito della trasmissione e si considera effettuata nel momento in cui i dati, compresi quelli relativi alle modalità di pagamento di cui all'art. 6, sono correttamente ricevuti dal sistema informativo. L'Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del TUR, attesta la registrazione di ogni singolo titolo mediante le apposite ricevute di cui all'art. 7.

3. L'inserimento della formalità nel registro pegni potrà essere effettuata solo a fronte del titolo in regola con la disciplina dell'imposta di registro.

Art. 6.

Modalità di pagamento telematico di tributi e diritti

1. Il versamento delle somme dovute per la registrazione del titolo e per l'esecuzione della formalità avviene secondo le modalità stabilite con il provvedimento del di-

rettore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento.
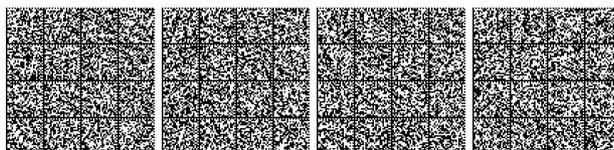
2. Gli uffici competenti controllano la corretta liquidazione e la regolarità delle somme versate per la registrazione del titolo e per l'esecuzione della formalità e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, le maggiori somme e gli eventuali interessi e sanzioni, ove dovuti.

3. Ai fini del pagamento di quanto dovuto, è possibile imputare gli importi già versati nel caso di domanda rifiutata dal conservatore ai sensi dell'art. 8 del regolamento, salvi quelli relativi all'imposta di bollo già assolta.

Art. 7.

Ricevute

1. L'Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute, l'avvenuta ricezione del titolo, le informazioni riguardanti i pagamenti delle somme addebitate, nonché la registrazione con relativa data ed estremi.

2. Le ricevute sono trasmesse, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione di cui all'art. 4.

Art. 8.

Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità

1. Il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore con firma digitale e viene restituito al richiedente la formalità tramite il servizio telematico con indicazione della data e del numero di iscrizione.

2. Nel caso in cui il conservatore rifiuti di ricevere i titoli e le domande ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento, restituisce al richiedente, per via telematica, la domanda con l'indicazione dei motivi di rifiuto.

Art. 9.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente provvedimento è effettuato da soggetti qualificati quali titolari ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento UE.

2. I trattamenti di dati personali, posti in essere nel rispetto dei princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE e al Codice, sono effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento.

3. L'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nei rispettivi ambiti di competenza, ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

4. I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

5. I dati personali sono trattati dai soggetti designati dal titolare quali responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare, o del responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;

ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

6. Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

7. Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati del Ministero della giustizia è: responsabileprotezionedati@giustizia.it

Art. 10.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2023

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate
RUFFINI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
RUSSO

ALLEGATO

```
<!-- ================================================================      -->
<!--      DTD Pegno non possessorio                                        -->
<!--      FILE: PegnoNonPossessorio27012022.dtd                                          -->
<!--      DATA: 27 gennaio 2022                                            -->
<!-- ================================================================      -->
<!--      Pegno non possessorio

                Il pegno non possessorio si costituisce per contratto e ha effetto verso i terzi
                esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia
                delle entrate e denominato “Registro dei pegni mobiliari non possessori”.
                L’art. 1, co. 4, d.l. n. 59/2016 prevede che “dal momento dell’iscrizione il pegno
                prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali”.
                L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di una nuova iscrizione
                nel registro prima della scadenza del decimo anno.
                La cancellazione dell’iscrizione può essere chiesta sulla base di un atto contenente
                il consenso del creditore pignoratizio ovvero di un provvedimento giudiziale definitivo
                contenente il relativo ordine.
                L’accesso al registro avviene con modalità esclusivamente informatiche.
 -->
<!-- ================================================================      -->
<!--      Il file contiene le informazioni inerenti la richiesta di registrazione e
                le domande di iscrizione e annotazione nel registro dei pegni non possessori.

                Struttura gerarchica:
                PegnoNonPossessorio ( DatiPegnoNonPossessorio | Integrazione)
                        DatiPegnoNonPossessorio
                                |______ Titolo
                                                |______ (PubblicoUfficiale | Richiedente)
                                                |______ InfoTitolo?
                                |______ Pagamento
                                |______ CompensazioneCredito?
                                |______ DomandaPegno+
                                                |______ InfoPremessa?
                                                |______ TassazionePegno
                                                |______ (DatiIscrizione | DatiAnnotazione)
                                                |______ DatiAssociazione+
                                |______ DatiSoggetto+
                                                |______ (SoggettoF | SoggettoN)
                                                |______ Indirizzo
                                                |______ RappresentanteLegale?
                                                |______ InfoSoggetto?
                                |______ BeneImpegnato*
                                                |______ InfoBene?
                                |______ Paragrafo*
                                                |______ Testo
                                |______ Negozio*
                        Integrazione
                                |______ CodiceFiscale
                                |______ Pagamento
                                |______ Debito
-->
<!-- ================================================================      -->
<!--      Elementi del file

          Dati identificativi del File
                IdRichiesta identificativo mnemonico dell'invio utilizzato dell'utente per una propria catalogazione
                Destinazione: 0: registro e pegno; 1: solo pegno
                CodUfficioEntrate:  codice dell'Ufficio delle Entrate di registrazione dell'atto
```

Dati del Titolo
TipoTitolo
0 = Redazione congiunta (il titolo è stato redatto insieme alla domanda)
1 = Titolo esterno (il titolo è predisposto con altri strumenti)
Domanda e titolo sono documenti distinti anche nel caso di redazione congiunta.
CodFormaTitolo:
1 = Atto pubblico
2 = Scrittura privata autenticata
3 = Scrittura privata accertata giudizialmente
4 = Contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82 del 2005
5 = Provvedimento dell'autorità giudiziaria
Identificativo del titolo
IdentificativoTitoloUno: repertorio/identificativo
Numerico fino ad un max di 7 caratteri
IdentificativoTitoloDue: raccolta/identificativo/anno ammesso solo in presenza del primo numero
Numerico fino ad un max di 5 caratteri
DataTitolo: data di stipula dell'atto - Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

Registrazione:
0 = atto di cui si chiede la registrazione
1 = atto esente da registrazione
2 = atto già registrato (es. quando si trasmette un evento modificativo già descritto nell'atto originario oppure atti registrati con altre modalità)
Si devono inserire obbligatoriamente gli estremi di registrazione

RegistrazionePrecedente
CodUfficioEntrate - Alfanumerico 3 cht
Serie - Alfanumerico 2 cht
NumeroUno - Nnumerico max 6 cht
NumeroDue - Nnumerico max 3 cht
Data - Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

PubblicoUfficiale: Pubblico Ufficiale che ha redatto l'atto

Richiedente: richiedente diverso da Pubblico Ufficiale.
Il richiedente la registrazione e l'iscrizione nel registro dei pegni puo' essere:
- uno dei soggetti PF che costituisce il pegno.
- un terzo soggetto che non costituisce il pegno:
si puo' indicare l'Indirizzo del Richiedente
si deve indicare almeno uno degli IdSoggetto PF e PNF che hanno incaricato il Richiedente

Dati generali dei soggetti
SoggettoF - PERSONA FISICA
CodiceFiscale - Alfanumerico 16 caratteri
Cognome e Nome
Sesso: M = Maschio; F = Femmina
DataNascita - Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
ComuneNascita - Alfanumerico fino ad un max di 70 caratteri
comune di nascita per i nati in Italia, ovvero per i nati all'estero, lo stato estero, indicando la provincia 'EE'.
Provincia - Alfabetico 2 caratteri

SoggettoN - PERSONA NON FISICA
CodiceFiscale - Numerico 11 caratteri
Denominazione - Alfanumerico 150 caratteri.
Sede - Alfanumerico 70 caratteri
Provincia - Alfabetico 2 caratteri

Dati dell'indirizzo
INDIRIZZO
CodiceComune - Alfanumerico 4 caratteri
codice del comune o dello stato estero di residenza
Indirizzo - Alfanumerico fino ad un max di 150 caratteri
IndirizzoPEC: -Alfanumerico fino ad un max di 150 caratteri
Indirizzo di posta elettronica certificata
I soggetti dell'atto devono indicare obbligatoriamente l'indirizzo di PEC.

PAGAMENTO
Coordinate bancarie
CodiceFiscale dell'Intestatario del conto di addebito
Alfanumerico 16 caratteri
CodiceIBAN della banca destinataria delle disposizioni di pagamento
Alfanumerico 27 caratterI

CompensazioneCredito:
si utilizza in caso di re-invio della domanda di pegno rifiutata dall'ufficio
per recuperare la somma versata con l'invio precedente.
Si deve indicare l'identificativo della domanda rifiutata che ha originato il credito.

EstremiPegnoRifiutato
NumPresentazione:
numero di presentazione - Numerico fino ad un max di 4 caratteri
DataPresentazione - Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

Dati costitutivi della singola domanda di pegno
PEGNO
ProgPnP: Identificativo della domanda sequenziale ed ascendente
Numerico fino ad un max di 3 caratteri
CodiceDomanda - Alfanumerico 5 caratteri:

ISCRIZIONI
P0100 Iscrizione
Titolo, Dati riferiti al credito, Beni, Soggetti e Associazioni Soggetti-Beni
P0201 Rettifica al titolo
Titolo, Dati riferiti al credito, Beni, Soggetti e Associazioni Soggetti-Beni,
Formalità di riferimento
P0202 Rettifica all'iscrizione
Titolo, Dati riferiti al credito, Beni, Soggetti e Associazioni Soggetti-Beni,
Formalità di riferimento
P0300 Rinnovazione dell'Iscrizione
Titolo, Dati riferiti al credito, Beni, Soggetti e Associazioni Soggetti-Beni,
Formalità di riferimento
ANNOTAZIONI
P0400 Cancellazione dell'Iscrizione
Titolo, Soggetti, Formalità di riferimento
P0401 Modifica all'iscrizione (Art. 6 Vicende modificative del lato soggettivo:
Cessione di credito, surroga)
Titolo, Eventuali Dati riferiti al credito, Eventuali Beni, Soggetti,
Dati del Nuovo creditore ed eventuali Associazioni Soggetti-Beni, Formalità
di riferimento
P0402 Trasformazione del bene (Art. 6 Vicende modificative dei beni:
Trasformazione del bene)
Titolo, Eventuali Beni, Soggetti, Formalità di riferimento
P0403 Alienazione del bene
Titolo, Beni alienati/permutati, Soggetti, Formalità di riferimento

La tabella di riferimento e' pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

TassazionePegno
Esente : 0 = esenzione totale; 1 = esente bollo: 2 esente diritto fisso;
CodiceTributo - Alfanumerico 4 caratteri
Importo - Numerico fino ad un max di 13 caratteri

Agevolazione:
Tipo:
1 = Formalità eseguite nell'interesse dello Stato D.Lgs 31/10/1990
99 agevolazione di altro tipo
Descrizione: alfanumerico 300 caratteri, indicare solo per tipo = 99

DOMANDA
DatiIscrizione
Sono tutte le indicazioni relative all'iscrizione essenziali ai fini della valida costituzione della garanzia reale.

ImportoMassimoGarantito (Art3Com2LetG) - Numerico 13 caratteri
CreditoGarantitoRapportoGiuridico (Art3Com2LetH)
Descrizione del credito garantito per credito presente o del rapporto giuridico esistente al quale potrà sorgere il credito futuro
Alfanumerico max 500 caratteri

Dichiarazioni
Art3Com2LetO_Bene: la specifica indicazione che l'acquisto del bene gia' gravato da pegno mobiliare non possessorio e ' stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprieta' o da altro pegno non possessorio
Alfanumerico max 500 caratteri
Art3Com2LetQ_Destinazione: dichiarazione del debitore, se diverso del terzo datore del pegno, che i beni o crediti oggetto del pegno e il credito garantito siano destinati o inerenti l'esercizio dell'impresa
0 = Non destinati; 1 = Si
Art3Com2LetR_PrecedenteGaranzia: dichiarazione del Datore del pegno sull'esistenza o meno di una precedente garanzia sui beni o crediti dati in pegno, costituita a norma di disposizioni diverse dal decreto-legge n. 59/2016
Alfanumerico max 500 caratteri

PattoRotativita: Art3Com2LetS testo con le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotativita' - Alfanumerico max 4000 cht

DatiAnnotazione:
Sono tutte le indicazioni utili per dare pubblicita' alle vicende modificative o estintive della formalita' originaria. Le informazioni da indicare dipendono dal tipo di annotazione.

IscrizioneRiferimento
E' obbligatoria in caso di iscrizione in rettifica, in modifica, da rinnovare e per tutte le tipologie di Annotazione.
NumeroRegistroPegno - Numerico 6 caratteri
DataRegistroPegno - Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

DatiAssociazione
Le informazioni inserite nell'elemento DatiAssociazione rappresentano i legami esistenti tra soggetti e beni impegnati presenti della domanda d'iscrizione o annotazione nel registro dei pegni non possessori.
IdSoggetto: riferimento all'identificativo del soggetto
IdBeneImpegnato: riferimento agli identificativi dei beni impegnati (manca nell'annotazione di cancellazione P0400)

Qualifica: Creditore, Debitore, TerzoDatore

Soggetti dell'atto: definiti dalle rispettive anagrafiche
IdSoggetto: identificativo del soggetto comparente in atto.
Il formato ammesso e' : "S" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio S000023)

Art.3Com2LetC
Il luogo e il numero di iscrizione nel registro delle imprese si riferisce al datore del pegno (soggetto Debitore/TerzoDatore)
NumIscrizioneRegistroImprese: Alfanumerico max 50 caratteri
LuogoIscrizioneRegistroImprese: Alfanumerico max 150 caratteri

Il rappresentante legale e' previsto nel caso di persona non fisica.
La sua indicazione è rilevante solamente per il titolo, mentre non è necessario riportarlo nella domanda.

BENI
Beni presenti nell'atto
IdBeneImpegnato: identificativo del bene impegnato.
Il formato ammesso e' : "B" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio B000003)
BeneCredito 0 = Bene; 1 = Credito
BeneCreditoFuturo 0 = Bene o credito presente; 1 = Bene o credito futuro

CategoriaMerceologica: Alfanumerico 2 caratteri.
La tabella di riferimento e' pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento del 12/10/2021).
Sinteticamente:
- beni materiali (voci da 01 a 22)
- beni immateriali (voce 23)
- beni finanziari (voce 24)
- altri beni (voce 25) con annessa DescrizioneCategoriaMerceologica (Alfanumerico max di150 caratteri)

DescrizioneBene: testo libero ove indicare le ulteriori informazioni che caratterizzano
i beni o i crediti e ne permettano l'identificazione ai sensi del regolamento:
Beni: Art3Com2LetIPunto3, Art3Com2LetIPunto4, Art3Com2LetIPunto5, Art3Com2LetIPunto6
Crediti: Art3Com2LetIPunto6, Art3Com2LetIPunto9
Alfanumerico max 4000 cht

Ubicazione dei beni (Art3Com2LetIPunto2)
Alfanumerico max 500 caratteri

TipoDirittoProprieta: 0 = Proprieta' industriale; 1 = Proprieta'' intellettuale o assente nel caso di crediti
ValoreComplessivo: valore dei beni come indicato sull'atto (Art3Com2LetIPunto8) Numerico 13 caratteri
DestinazioneEconomica: destinazione economica del bene gravato (Art3Com2LetL)
Alfanumerico max 500 caratteri

Art3Com2LetM
FacoltaLocazione: 0 = no; 1 = si
Indicazione della facolta' per il creditore di locare il bene del pegno in caso di escussione
Art3Com2LetN
FacoltaAppropriazione: 0 = no; 1 = si
Indicazione della facolta' per il creditore di appropriarsi del bene del pegno in caso di escussione
Art3Com2LetP
FacoltaTrasformazione: 0 = no; 1 = si
Indicazione della volonta delle parti di non consentire al costituente
la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne)

CAMPI TESTUALI della DOMANDA
Gli elementi InfoIscrizione, InfoAnnotazione e InfoBene si utilizzano
per caratterizzare gli elementi cui si riferiscono e sono parte integrante della domanda.

InfoIscrizione, InfoAnnotazione
Testo: alfanumerico max 4000 caratteri.
InfoBene
Testo: alfanumerico max 4000 caratteri (anche più di uno).

CAMPI TESTUALI del TITOLO
Gli elementi InfoTitolo, InfoPremessa, InfoSoggetto e Paragrafo si utilizzano per inserire informazioni utili alla composizione del titolo nel caso si opti per la redazione congiunta.
Tali informazioni non saranno riportate nella domanda che si trasmette.
Si precisa che, scegliendo la redazione congiunta di domanda e titolo, la mera compilazione dei campi liberi disponibili previsti per il titolo non garantisce la validità del contratto costitutivo di garanzia.

InfoSoggetto, InfoPremessa, InfoTitolo
Testo: alfanumerico max 4000 caratteri.
Paragrafo
Ogni paragrafo e' definito da:
TitoloParagrafo: alfanumerico max 150 caratteri
Testo: alfanumerico max 4000 caratteri (anche più di uno).

NEGOZI GIURIDICI
Negozio: per tutti gli atti soggetti a registrazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, devono essere indicati, obbligatoriamente, i dati dei negozi giuridici contenuti nell'atto.
Codice negozio - Alfanumerico 4 caratteri
ValoreNegozio - Numerico 13 caratteri
IdSoggettoAventeCausa e IdSoggettoDanteCausa:
riferimento agli identificativi dei soggetti presenti nell'adempimento
GaranziaPerDebitoNonProprio:
Indica, nel caso di negozi di costituzione di garanzie, che la garanzia e' a favore di terzi.
0 = Garanzia non a favore di terzi
1 = Garanzia a favore di terzi
Esente:
Esente : 0 = non esente; 1 = esenzione totale; 2 = esente bollo: 3 esente imposta registro;
Tassazione
CodiceTributo - Alfanumerico 4 caratteri.
Aliquota: Numerico 4 caratteri di cui i primi 2 rappresentano la parte intera e gli ultimi 2 la parte decimale (es. l'aliquota del 2% si esprime nel formato '0200')
Importo - Numerico 13 caratteri

Integrazione del pagamento
Questa sezione del file, nel caso di Richiedenti, si utilizza per il pagamento spontaneo in caso di mancato addebito degli importi dovuti per la registrazione e iscrizione nel Registro dei pegni non possessori.
I Pubblici ufficiali invece, possono effettuare l'integrazione degli importi dovuti in caso di autoliquidazione insufficiente.

CodiceFiscale: CF del PubblicoUfficiale o del Richiedente che ha ricevuto la comunicazione di pagamento

Debito
pagamento telematico dei maggiori tributi e degli eventuali interessi e sanzioni, dovuti n caso di mancato addebito ovvero a seguito del controllo dell'autoliquidazione ovvero io.
E' necessario indicare il "codice atto" riportato sulla richiesta di pagamento e gli importi per i quali si autorizza l'addebito automatico.
CodiceAttoRichiesta - Numerico 11 caratteri
ImportoDebito: importo della richiesta di pagamento escluse le eventuali spese di notifica -

```
			Numerico fino ad un max di 13 caratteri
		ImportoNotifica: importo delle spese di notifica
			Numerico fino ad un max di 13 caratteri
		ImportoSanzioni: importo delle eventuali sanzioni
			Numerico fino ad un max di 13 caratteri
		ImportoInteressi: importo degli eventuali interessi
			Numerico fino ad un max di 13 caratteri

		Tutte le date nel formato ggmmaaaa
		Tutti gli importi in centesimi di Euro
		Tutti gli elementi di testo: testo rispondente all'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646
		e codificato con la codifica UTF-8 oppure ISO 8859-1 Latin 1 -->
<!-- ================================================================	-->
<!-- =====================  PEGNO NON POSSESSORIO  ================= -->
<!-- ================================================================	-->
<!ELEMENT PegnoNonPossessorio (DatiPegnoNonPossessorio | Integrazione)>
<!ELEMENT DatiPegnoNonPossessorio (Titolo, Pagamento, CompensazioneCredito?,
DomandaPegno+, DatiSoggetto+, BeneImpegnato*, Paragrafo*, Negozio*)>
<!ATTLIST DatiPegnoNonPossessorio
		IdRichiesta CDATA #REQUIRED
		Destinazione (0 | 1) #REQUIRED
		CodUfficioEntrate CDATA #REQUIRED
>
<!-- ================================================================	-->
<!-- ===========  TITOLO ============================================	-->
<!-- ================================================================	-->
<!ELEMENT Titolo ((PubblicoUfficiale | Richiedente), InfoTitolo?, RegistrazionePrecedente?)>
<!ATTLIST Titolo
		TipoTitolo (0 | 1) #REQUIRED
		CodFormaTitolo CDATA #REQUIRED
		IdentificativoTitoloUno CDATA #REQUIRED
		IdentificativoTitoloDue CDATA #IMPLIED
		DataTitolo CDATA #REQUIRED
		Registrazione (0 | 1 | 2) #REQUIRED
>
<!ELEMENT RegistrazionePrecedente EMPTY>
<!ATTLIST RegistrazionePrecedente
		CodUfficioEntrate CDATA #IMPLIED
		Serie CDATA #IMPLIED
		NumeroUno CDATA #IMPLIED
		NumeroDue CDATA #IMPLIED
		Data CDATA #IMPLIED>
<!-- ================ Pubblico Ufficiale ==================================	-->
<!ELEMENT PubblicoUfficiale ((SoggettoF | SoggettoN), Indirizzo)>
<!-- ================ Richiedente  ======================================	-->
<!-- Il richiedente la registrazione e l'iscrizione nel registro dei pegni puo' essere:
				- uno dei soggetti PF che costituisce il pegno.
				- un terzo soggetto che non costituisce il pegno:
					si puo'indicare l'Indirizzo del Richiedente
					si deve indicare almeno uno degli IdSoggetto PF e  PNF che hanno incaricato il Richiedente
 -->
<!ELEMENT Richiedente (SoggettoF, Indirizzo?)>
<!ATTLIST Richiedente
		IdSoggetto IDREFS #IMPLIED>
<!-- ================ Soggetti  ========================================	-->
<!ELEMENT SoggettoF EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoF
		CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
```
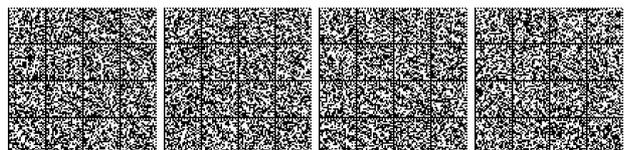
```
            Cognome CDATA #REQUIRED
            Nome CDATA #REQUIRED
            Sesso (M | F) #REQUIRED
            DataNascita CDATA #REQUIRED
            ComuneNascita CDATA #REQUIRED
            Provincia CDATA #REQUIRED>
<!-- ..................................................................................          -->
<!ELEMENT SoggettoN EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoN
            CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
            Denominazione CDATA #REQUIRED
            Sede CDATA #REQUIRED
            Provincia CDATA #REQUIRED>
<!-- ..................................................................................          -->
<!ELEMENT Indirizzo EMPTY>
<!ATTLIST Indirizzo
            CodiceComune CDATA #REQUIRED
            Indirizzo CDATA #REQUIRED
            IndirizzoPEC CDATA #REQUIRED>
<!-- =========== Coordinate bancarie =====================================    -->
<!ELEMENT Pagamento EMPTY>
<!ATTLIST Pagamento
            CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
            CodiceIBAN CDATA #REQUIRED>
<!-- ====================== COMPENSAZIONE CREDITO ===================       -->
<!ELEMENT CompensazioneCredito (EstremiPegnoRifiutato)>
<!-- ..................................................................................          -->
<!ELEMENT EstremiPegnoRifiutato EMPTY>
<!ATTLIST EstremiPegnoRifiutato
            NumPresentazione CDATA #REQUIRED
            DataPresentazione CDATA #REQUIRED>
<!-- =================================================================       -->
<!-- =================  Domanda di Pegno ================================    -->
<!-- =================================================================       -->
<!ELEMENT DomandaPegno (InfoPremessa?, TassazionePegno, (DatiIscrizione | DatiAnnotazione),
DatiAssociazione+)>
<!ATTLIST DomandaPegno
            ProgPnP CDATA #REQUIRED
            CodiceDomanda CDATA #REQUIRED>
<!-- =================================================================       -->
<!-- ...Tassazione per iscrizione (tassa fissa e bollo) - 35 euro fissa e 32 euro bollo        -->
<!-- ...Esente : 0 = esenzione totale; 1 = esente bollo: 2 esente diritto fisso;         -->
<!-- =================================================================       -->
<!ELEMENT TassazionePegno (Agevolazione*, Tributi*)>
<!ATTLIST TassazionePegno
            Esente (0 | 1 | 2) #IMPLIED>
<!-- ..Importi in centesimi di Euro ..................................         -->
<!ELEMENT Tributi EMPTY>
<!ATTLIST Tributi
            CodiceTributo CDATA #REQUIRED
            Importo CDATA #REQUIRED>
<!-- ..................................................................................          -->
<!ELEMENT Agevolazione EMPTY>
<!ATTLIST Agevolazione
            Tipo CDATA #REQUIRED
            Descrizione CDATA #IMPLIED>
<!-- ============Iscrizione, Rettifica e Rinnovazione ==========================   -->
<!ELEMENT DatiIscrizione (Dichiarazioni, IscrizioneRiferimento?, InfoIscrizione?, PattoRotativita?)>
```

```
<!ATTLIST DatiIscrizione
          ImportoMassimoGarantito CDATA #REQUIRED
          CreditoGarantitoRapportoGiuridico CDATA #REQUIRED>
<!-- =====   Dichiarazioni   ============================================      -->
<!ELEMENT Dichiarazioni EMPTY>
<!ATTLIST Dichiarazioni
          Art3Com2LetO_Bene CDATA #IMPLIED
          Art3Com2LetQ_Destinazione (0 | 1) #REQUIRED
          Art3Com2LetR_PrecedenteGaranzia  CDATA #IMPLIED>
<!-- =====   Patto rotatività   ============================================ -->
<!ELEMENT PattoRotativita (Testo)>
<!-- === Annotazioni: eventi modificativi quali cancellazione, alienazione, trasformazione ====   -->
<!ELEMENT DatiAnnotazione (IscrizioneRiferimento, InfoAnnotazione?)>
<!-- ================================================================     -->
<!ELEMENT IscrizioneRiferimento EMPTY>
<!ATTLIST IscrizioneRiferimento
          NumeroRegistroPegno CDATA #REQUIRED
          DataRegistroPegno CDATA #REQUIRED>
<!-- ================================================================   -->
<!ELEMENT DatiAssociazione EMPTY>
<!ATTLIST DatiAssociazione
          IdSoggetto IDREF #REQUIRED
          IdBeneImpegnato IDREFS #IMPLIED
          Qualifica (Creditore | Debitore | TerzoDatore) #REQUIRED>
<!-- ================================================================      -->
<!-- =========== SOGGETTI dell'ATTO ====================================    -->
<!-- ================================================================      -->
<!--  Il luogo e il numero di iscrizione nel registro delle imprese si riferisce al datore del pegno
           (soggetto Debitore/Terzo Datore) -->
<!ELEMENT DatiSoggetto (((SoggettoF | SoggettoN), Indirizzo), RappresentanteLegale?, InfoSoggetto?)>
<!ATTLIST DatiSoggetto
          IdSoggetto ID #REQUIRED
          NumIscrizioneRegistroImprese CDATA #IMPLIED
          LuogoIscrizioneRegistroImprese CDATA #IMPLIED>
<!-- ........................................................................    -->
<!ELEMENT RappresentanteLegale (SoggettoF, Indirizzo?)>
<!-- ================================================================      -->
<!-- =========== BENI IMPEGNATI dell'ATTO Art3Com2LetI  ===================== -->
<!-- ================================================================      -->
<!ELEMENT BeneImpegnato (InfoBene?)>
<!ATTLIST BeneImpegnato
          IdBeneImpegnato ID #REQUIRED
          BeneCredito (0 | 1) #REQUIRED
          BeneCreditoFuturo (0 | 1) #REQUIRED
          CategoriaMerceologica CDATA #REQUIRED
          DescrizioneCategoriaMerceologica CDATA #IMPLIED
          DescrizioneBene CDATA #IMPLIED
          Ubicazione CDATA #IMPLIED
          TipoDirittoProprieta (0 | 1) #REQUIRED
          ValoreComplessivo CDATA #REQUIRED
          DestinazioneEconomica CDATA #IMPLIED
          FacoltaLocazione (0 | 1) #REQUIRED
          FacoltaAppropriazione (0 | 1) #REQUIRED
          FacoltaTrasformazione (0 | 1) #REQUIRED>
<!-- ================================================================      -->
<!-- ======= Elementi descrittivi da utilizzare per la compilazione della domanda Art3Com3   -->
<!-- ================================================================      -->
<!ELEMENT InfoIscrizione (Testo)>
```
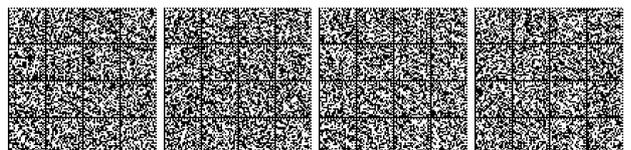
```
<!ELEMENT InfoAnnotazione (Testo)>
<!ELEMENT InfoBene (Testo+)>
<!-- ============================================================== -->
<!-- ======= Elementi descrittivi da utilizzare per la compilazione del titolo =========== -->
<!-- ============================================================== -->
<!ELEMENT InfoSoggetto (Testo)>
<!ELEMENT InfoPremessa (Testo)>
<!ELEMENT InfoTitolo (Testo)>
<!-- ============================================================== -->
<!-- ======= Paragrafi ulteriori per la compilazione dell titolo ===================== -->
<!-- ============================================================== -->
<!ELEMENT Paragrafo (Testo+)>
<!ATTLIST Paragrafo
        TitoloParagrafo CDATA #REQUIRED>
<!-- ........................................................................ -->
<!ELEMENT Testo (#PCDATA)>
<!-- ============================================================== -->
<!-- ===== Negozi giuridici per la registrazione =============================== -->
<!-- ============================================================== -->
<!ELEMENT Negozio (Agevolazione*, Tassazione*)>
<!ATTLIST Negozio
        CodiceNegozio CDATA #REQUIRED
        ValoreNegozio CDATA #REQUIRED
        IdSoggettoAventeCausa IDREFS #REQUIRED
        IdSoggettoDanteCausa IDREFS #REQUIRED
        GaranziaPerDebitoNonProprio (0 | 1) #REQUIRED
        Esente (0 | 1 | 2 | 3) #REQUIRED>
<!-- ..Importi in centesimi di Euro ........................................ -->
<!ELEMENT Tassazione EMPTY>
<!ATTLIST Tassazione
        CodiceTributo CDATA #REQUIRED
        Aliquota CDATA #IMPLIED
        Importo CDATA #REQUIRED>
<!-- ============================================================== -->
<!-- ============================================INTEGRAZIONE ======= -->
<!-- ============================================================== -->
<!ELEMENT Integrazione (CodiceFiscale, Pagamento, Debito)>
<!-- ................CF del Pubblico ufficiale o del Richiedente ........ -->
<!ELEMENT CodiceFiscale (#PCDATA)>
<!-- ............................Importi da corrispondere ....................... -->
<!ELEMENT Debito EMPTY>
<!ATTLIST Debito
        CodiceAttoRichiesta CDATA #REQUIRED
        ImportoDebito CDATA #REQUIRED
        ImportoNotifica CDATA #IMPLIED
        ImportoSanzioni CDATA #IMPLIED
        ImportoInteressi CDATA #IMPLIED>
```

23A00309
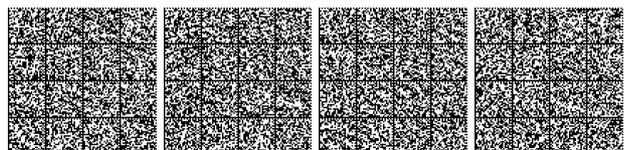
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «*6) Ministero* delle imprese e del made in Italy»;

b) il numero 7) è sostituito dal seguente: «*7) Ministero* dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «*8) Ministero* dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

d) il numero 9) è sostituito dal seguente: «*9) Ministero* delle infrastrutture e dei trasporti»;

e) il numero 11) è sostituito dal seguente: «*11) Ministero* dell'istruzione e del merito».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle imprese e del made in Italy;

7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione e del merito;

12) Ministero dell'università e della ricerca;

13) Ministero della cultura;

14) Ministero della salute;

15) Ministero del turismo.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

4-*bis*. Il numero dei Ministeri è stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

Art. 1 - bis

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230

1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2021, n. 309, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio)*. — 1. – 7. *Omissis*.

8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia* e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.».

Art. 2.

Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»;

3) al comma *2-bis*, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

e) all'articolo 35, comma 2, lettera *h)*, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».

4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 12, 27, 29 e 35, comma 2, lettera *h)*, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del *Ministero delle imprese e del made in Italy* e delle regioni.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.».

«Art. 27 (Attribuzioni). — 1. (*Abrogato*).

2. *Il Ministero delle imprese e del made in Italy*, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

2-*bis*. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

*d-*bis*) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo*;

e).

2-*ter*. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

2-*quater*. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

«Art. 29 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in non più di nove direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.

2. Il *Ministero delle imprese e del made in Italy* si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

«Art. 35 *(Attribuzioni)*. — 1.

2. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a). – *g)*. Omissis

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del *Ministero delle imprese e del made in Italy*;

i). – *m)*. *Omissis*.

3.*Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1°marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 *(Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)*. — 1.-2. *Omissis*.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o *dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle imprese e del made in Italy* e della salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

4.-11-*bis*. *Omissis*.».

Art. 3.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

3) al comma 2 *è aggiunto, in fine*, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, *che esso esercita* garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

«Art. 33 *(Attribuzioni)*. — 1. (*Abrogato*).

2. Sono attribuiti *al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste* le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo. *Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali*.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione
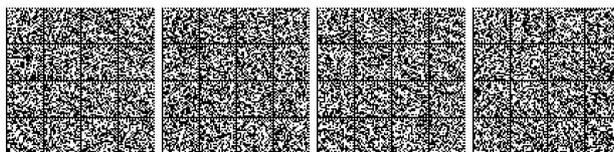
e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;

b-*bis*).».

Art. 4.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»;

2.2. alle lettere *a)* e *f)* le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

2.3. alla lettera *b)*, dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia *e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili*;»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».

3-bis. *In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.*

3-ter. *Agli oneri di cui al comma 3*-bis*, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 35, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

«Art. 35 (Attribuzioni). — 1. (*Abrogato*).

2. *Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile *e alla sicurezza energetica*, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste* e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; *individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;* autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».

Art. 5.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— L'articolo 5, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), abrogato dalla presente legge, recava:

Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 6.

Ministero dell'istruzione e del merito

1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49:

1) al comma 1, le parole: «E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) all'articolo 50*, comma 1*:

1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;

2) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;

3) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione *del merito e all'incremento* delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»;

c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventotto»;

d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;

e) all'articolo 51-ter*, comma 1,* le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».

3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».

3-bis*. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6*-sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4*-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,», al terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del» e, al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».*

3-ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3*-bis*, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.*
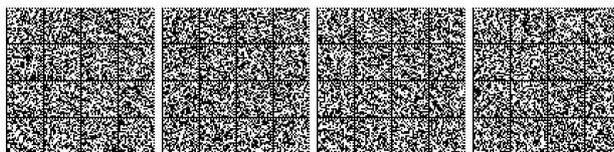
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 49, 50, 51 e 51-*ter* del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

«Art. 49 (Attribuzioni). — 1. *Al Ministero dell'istruzione e del merito* sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

«Art. 50 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; *promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale*; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del *Ministero dell'istruzione e del merito*, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del *Ministro dell'istruzione e del merito*; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; *supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti*; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni.»

«Art. 51 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a *ventotto*, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.»

«Art. 51-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); *congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito*, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente legge:

«Art. 64 *(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)*. — 1.– 6-*quinquies*. *Omissis*.

6-*sexies*. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173*, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Nelle more dell'adozione *dei regolamenti di organizzazione ai sensi del* primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel nu-

mero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021*, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1, 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
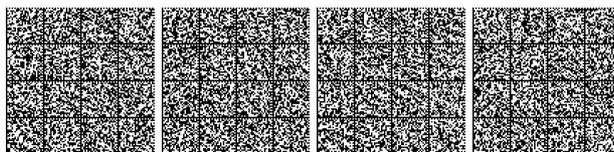
6-*septies*. – 9. *Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 62:

«202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. n. 240:

«Art. 23 *(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)*. — 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. – 5. *Omissis*.».

Art. 6 - bis

Ministero della salute

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

*2. Il comma 1 dell'articolo 47-*quater *del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:*

«1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12».

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2013, n. 294.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2014, n. 82.

Art. 6 - ter

Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194:

«Art. 10 *(Ufficio del Vice Ministro)*. — 1. In aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo 9, comma 2, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5.

2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'àmbito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.».

Art. 7.

Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, in sede di prima applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026,».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata.».
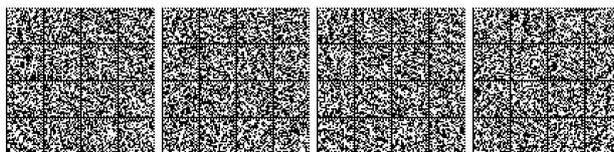
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2022, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31 *(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma *fino al 31 dicembre 2026*, possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.-3. *Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR).* — 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. *Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata.* Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.

2.-3. *Omissis*.».

Art. 8.

Disposizioni in materia di Autorità delegata

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», dopo la parola: «cybersicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Autorità delegata).* — 1. *Omissis*.

1-*bis*. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge e in materia di cybersicurezza, *ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo*.

2.-4. *Omissis*.».

Art. 9.

Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo – CIMIM

1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

b) al comma 18-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-*ter*,»;

c) dopo il comma 18-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«18-*ter*. È istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.

18-*quater*. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo copresiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. *Alle riunioni del Comitato* possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.

18-*quinquies*. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento.

18-*sexies*. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:

a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

b) esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o

alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;

e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;

f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività *della società Simest S.p.A.*, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-*ter*, del decreto-legge *6 luglio 2011*, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

3. All'articolo 3, al comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «nonché il Ministero delle imprese e del made in Italy».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 18, 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater*, 18-*quinquies*, 18-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 *(Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici)*. — 1. – 17. *Omissis*.

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, *di concerto* con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

18-*bis*. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, *elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18*-ter, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

*18-*ter. *È istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.*

*18-*quater. *Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.*

*18-*quinquies. *I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento.*

*18-*sexies. *Il CIMIM svolge i seguenti compiti:*

a) *coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;*

b) *esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;*

c) *individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;*

d) *valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;*

e) *monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;*

f) *adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.*

19.-29. *Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1990, n. 101, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. — 1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. *Il Ministero delle imprese e del made in Italy è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività della società Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.* In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate.

2.-3. *Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di pro-

roga di termini amministrativi e processuali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2020, n. 94, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — *(SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)*. — 1.*Omissis*.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a).–d). *Omissis*;

e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale *nonché il Ministero delle imprese e del made in Italy* in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti, e ivi incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.;

f). *Omissis*.

3.-3-*bis*. *Omissis*.».

Art. 10.

Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, *al primo periodo,* le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore *a 25 milioni* di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy *e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi*»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita *presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese*, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:

a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;

b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;

c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;

d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

1-*ter*. La struttura di cui al comma 1-*bis* monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;

c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy *e dopo le parole: «provvedimenti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: « a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2022, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente legge:

«Art. 30 *(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)*. — 1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore *superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali*, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il *Ministero delle imprese e del made in Italy*, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. *Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi.*

*1-*bis. *Per le finalità di cui al comma 1, è istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:*

a) *istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;*

b) *sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;*

c) *in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;*

d) *in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.*

*1-*ter. *La struttura di cui al comma 1-*bis *monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.*

2. Ove il *Ministero delle imprese e del made in Italy* non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 *a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo*, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo com-

ma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.».

Art. 10 - bis

Titolarità del portale «Italia.it»

*1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-*ter *del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:*

*«1-*bis*. Il Ministero ha la titolarità del portale "Italia.it", di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 54-*ter*, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:

«Art. 54-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

*1-*bis*. Il Ministero ha la titolarità del portale "Italia.it", di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso.*».

Art. 11.

Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE

1. All'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. *Alle riunioni del Comitato* partecipano, altresì, gli altri Ministri*, o loro delegati,* aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»;

b) al comma 3:

1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione *nazionali ed europee*»;

2) dopo la lettera f-*bis*), sono aggiunte le seguenti:

«f-*ter*) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

f-*quater*) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;

f-*quinquies*) sicurezza energetica.»;

c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le seguenti: «e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. *Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*».

2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis*, comma 8,* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge:

«Art. 57-*bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri, o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica *e per la sicurezza energetica, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee* in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

b) mobilità sostenibile;

c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

c-*bis*) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) risorse idriche e relative infrastrutture;
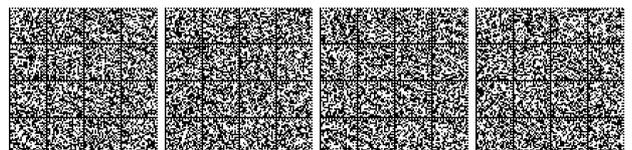
e) qualità dell'aria;

f) economia circolare;

f-*bis*) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

f-ter*) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;*

f-quater*) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;*

f-quinquies*) sicurezza energetica.*

4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure *e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti*. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.

4-*bis*. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

5-*bis*. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.

5-*ter*. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica".

6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 12.

Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.».

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento *della continuità* territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità *turistico-ricreative*.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, *ove nominate*, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, *dell'agricoltura*, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. *Alle riunioni del Comitato* partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario *di Stato*.

5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provin-

cia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti *alle riunioni* del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, *rimborsi di spese* o altri emolumenti comunque denominati.
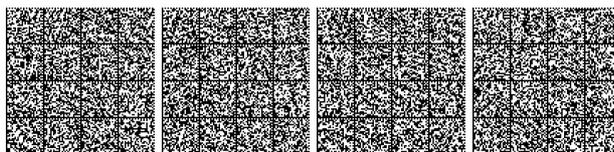
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.

7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.

9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 12 - bis

Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate

1. All'articolo 11, comma 3, lettera a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: «e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: «nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Procedure di contrattazione)*. — 1.-2. *Omissis*.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze *nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia* o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b). Omissis.

4.-5. *Omissis*.».

Art. 13.

Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *fino* al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 13 - bis

Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze

1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.

2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad
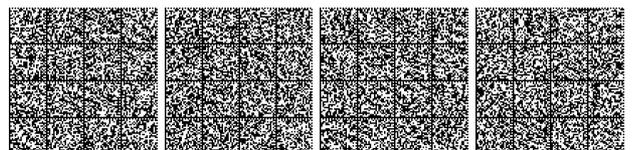
*esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera* a)*, del presente articolo.*

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.

4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.

*5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalità di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-*quater*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.*

6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3-*bis*, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2023»;*

b) *al comma 3-*ter*, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2023 » e le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023»;*

c) *al comma 3-*quater*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1979, n. 28, S.O.:

«Art. 106 *(Commissione medica superiore)*. — Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purché docenti universitari ovvero purché specializzati in materie relative alle lesioni o infermità in esame.

Un quarto dei membri della commissione predetta è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro può integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109.

La commissione è presieduta da un tenente generale medico.».

— Si riporta il testo dell'articolo 45, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2022, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dalla presente legge:

«Art. 45 *(Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie)*. — 1.-3. *Omissis*.

3-*bis*. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal *1° giugno 2023* e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

3-*ter*. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal *1° giugno 2023*, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso *al 31 maggio 2023*, né ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

3-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative delle disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*septies*, comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*septies*, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, *a decorrere dal 1° giugno 2023*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-*quinquies*.-3-*decies*. *Omissis*.».

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto*, ad eccezione degli articoli 4, commi 3-*bis *e 3-*ter*, e 6, commi 3-*bis *e 3-*ter*,* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

23A00151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 5/2023 del 4 gennaio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1074.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati a nome della società Advanced Accelerator Applications SA, con sede legale e domicilio fiscale in 20 Rue Diesel, 01630 Saint-Genis-Pouilly, Francia.

Medicinale: GLUSCAN:

confezione A.I.C. n. 037149010 - «600 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml.

Medicinale: CHOLSCAN:

confezione A.I.C. n. 045303017 - «222 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 0,5 a 10 ml.

Medicinale: PADOVIEW:

confezione A.I.C. n. 045912019 - «222 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro multidose da 0,5 a 10 ml,

alla società Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging France SAS, con sede legale e domicilio fiscale in 20 Rue Diesel, 01630 Saint-Genis-Pouilly, Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00206

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di iodixanolo, «Visipaque».

Estratto determina AAM/PPA n. 10/2023 dell'11 gennaio 2023

Autorizzazione del *grouping* di variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente *grouping*: B.II.e.5.a.2 Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *a)* Modifica del numero di unità (compresse, fiale ecc.) in una confezione 2. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate con la conseguente immissione in commercio del medicinale VISIPAQUE nelle confezioni di seguito indicate:

«270 mg I/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 50 ml - A.I.C. n. 029354230 base 10 - 0VZU7Q base 32;

«270 mg I/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 100 ml - A.I.C. n. 029354242 base 10 - 0VZU82 base 32;

«270 mg I/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 200 ml - A.I.C. n. 029354255 base 10 - 0VZU8H base 32;

«270 mg I/ml soluzione iniettabile» 6 flaconi in PP da 500 ml - A.I.C. n. 029354267 base 10 - 0VZU8V base 32;

«320 mg I/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 50 ml - A.I.C. n. 029354279 base - 0VZU97 10 base 32;

«320 mg I/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 100 ml - A.I.C. n. 029354281 base 10 - 0VZU99 base 32;

«320 mg I/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi in PP da 200 ml - A.I.C. n. 029354293 base 10 - 0VZU9P base 32;

«320 mg I/ml soluzione iniettabile» 6 flaconi in PP da 500 ml - A.I.C. n. 029354305 base 10 - 0VZUB1 base 32.

Principio attivo: iodixanolo.

Codice pratica: N1B/2022/939.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno n. 36 -20126 Milano, codice fiscale n. 01778520302.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00259

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ketoprofene sale di lisina, «Euspidol Gola».

Estratto determina AAM/PPA n. 17/2023 dell'11 gennaio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: EUSPIDOL GOLA;

confezioni:

041844010 - «1,6% collutorio» flacone da 150 ml;

041844022 - «0,16% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml;

titolare A.I.C.:

Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano - codice fiscale 11388870153;

procedura: nazionale;
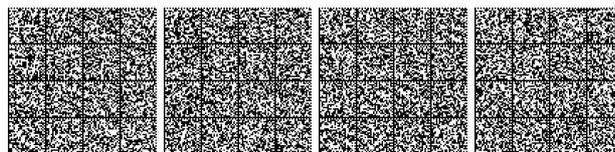
codice pratica: FVRN/2017/52;

con scadenza il 22 febbraio 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00260

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Xilometazolina/Dexpantenolo Cloridrato, «Actifed Decongestionante Lenitivo».

Estratto determina AAM/PPA n. 18/2023 dell'11 gennaio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ACTIFED DECONGESTIONANTE LENITIVO;

confezione:

049325018 - «1 mg/50 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in HDPE da 10 ml con pompa dosatrice e attivatore;

titolare A.I.C.:

Johnson & Johnson S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - codice fiscale 00407560580;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: LV/H/0148/002/R/001;

codice pratica: FVRMC/2022/43

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 dicembre 2022, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00261

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ioexolo, «Omnipaque»

Estratto determina AAM/PPA 20/2023 dell'11 gennaio 2023

Autorizzazione del *worksharing* tipo II, autorizzazione del *grouping* e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente *worksharing* di variazioni: C.I.4: aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo a seguito del rapporto di valutazione del PRAC PSUSA/00001768/202006 e di una revisione del Company Core Data Sheet (CCDS). Ulteriori modifiche di tipo editoriale e adeguamento al QRD.

È autorizzato il seguente *grouping*: B.II.e.5.a.2: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *a)* modifica del numero di unità (compresse, fiale ecc.) in una confezione 2. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate con la conseguente immissione in commercio del medicinale OMNIPAQUE nelle confezioni di seguito indicate:

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» - 10 flaconi in PP da 75 ml - A.I.C. 025477252 base 10 - 0S9J44 base 32;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» - 10 flaconi in PP da 100 ml - A.I.C. 025477264 base 10 - 0S9J4J base 32;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» - 10 flaconi in PP da 200 ml - A.I.C. 025477276 - base 10 - 0S9J4W base 32;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» - 6 flaconi in PP da 500 ml - A.I.C. 025477288 - base 10 - 0S9J58 base 32;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» - 10 flaconi in PP da 50 ml - A.I.C. 025477290 base 10 - 0S9J5B base 32;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» - 10 flaconi in PP da 100 ml - A.I.C. 025477302 base 10 - 0S9J5Q base 32;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» - 10 flacone in PP da 200 ml - A.I.C. 025477314 - base 10 - 0S9J62 base 32;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» - 6 flaconi in PP da 500 ml - A.I.C. 025477326 - base 10 - 0S9J6G base 32;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» - 10 flacone in PP da 50 ml - A.I.C. 025477338 - base 10 - 0S9J6U base 32.

Principio attivo: ioexolo.

Codici pratiche: VN2/2021/225 - N1B/2022/936.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano, codice fiscale 01778520302.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C-nn».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati relativi alle confezioni in aggiunta

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Stampati relativi al worksharing *di tipo II*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00262

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Accord»

Estratto determina AAM/PPA 22/2023 dell'11 gennaio 2023

Autorizzazione della variazione: è autorizzata la seguente variazione: tipo II; C.I.2.b: allineamento degli stampati al prodotto di riferimento e alla versione corrente del QRD template. modifiche editoriali minori. Le modifiche riguardano i paragrafi 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.7, 4.8; 5.1; 5.2, 6.4 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per il medicinale ONDANSETRON ACCORD per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 048015010 - «4 mg soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 1 siringa in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 048015022 - «4 mg soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 5 siringhe in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 048015034 - «4 mg soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 048015046 - «8 mg soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 1 siringa in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 048015059 - «8 mg soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 5 siringhe in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 048015061 - «8 mg soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro da 4 ml.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.l.u. World Trade Center, Moll De Barcelona, S/N, Edifici EST 6ª Planta, 08039 Barcelona, Spagna.

Procedura europea: ES/H/0627/001-002/II/004.

Codice pratica: VC2/2021/88.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00263

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cacit Vitamina D3»

Estratto determina AAM/PPA 28/2023 dell'11 gennaio 2023

Autorizzazione del *grouping*

È autorizzato il *grouping* di tipo II di n. 18 variazioni che comporta la modifica dei paragrafi 2, 3, 4.3, 4.4, 4.8, 6.1, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*. Modifiche editoriali minori:

n° 1 variazione tipo II - B.II.d.1.e) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati. - (allargamento del *range* di pH per le specifiche di rilascio e di stabilità);

n° 1 variazione tipo IB - B.III.1.a.3) presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante. (Nuovo certificato CEP R0-CEP 2015-199 Rev 02 da DSM *Nutritional Products* Ltd per la sostanza attiva colecalciferolo concentrato che ha sostituito quello precedentemente utilizzato R1-CEP 2009-050 Rev 01 di DSM *Nutritional Products Ltd)*;

n° 1 variazione tipo IB - B.I.d.1.a.4) introduzione di un *re-test period* sulla base di dati in tempo reale. (Introduzione di un *re-test period* per il nuovo CEP supportato dai dati di stabilità);

n° 1 variazione tipo IB - B.I.b.1.z) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo. (Aggiornamento della specifica del colecalciferolo);

n° 1 variazione tipo IB - B.II.a.3.z) modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altre variazioni. (Nuova composizione del prodotto finito come conseguenza della modifica della composizione del colecalciferolo concentrato);

n° 1 variazione tipo IA - B.II.b.4.a) modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. - Sino a dieci volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto. - (Aumento del *batch size* del prodotto finito.);

n° 1 variazione tipo IB - B.II.b.3.z) modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Altre variazioni. (Modifica dell'overage di stabilità e di produzione del colecalciferolo concentrato);

n° 1 variazione tipo IB - B.II.b.3.a) modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifica minore nel procedimento di fabbricazione. (Modifica del processo di granulazione a flusso continuo);

n° 1 variazione tipo IA - B.II.b.3.z) modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Altre variazioni. (Eliminazione di un processo produttivo del prodotto finito. Eliminazione della granulazione alternativa topo);

n° 1 variazione tipo IA - B.II.b.5.b) modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove o di nuovi limiti. - (Aggiornamento dei controlli *in-process* in accordo al processo di produzione aggiornato);

n° 1 variazione tipo IB - B.II.d.1.z) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. (Eliminazione di un *test* dalla specifica di rilascio e stabilità);

n° 1 variazione tipo IA - B.II.d.1.d) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Soppressione di un parametro non significativo - (Eliminazione di un *test* dalla specifica di rilascio e stabilità);

n° 2 variazioni tipo IA - B.II.d.1.d) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Soppressione di un parametro non significativo - (Eliminazione di due *tests* dalla specifica di stabilità);

n° 3 variazioni tipo IA - B.II.d.1.c) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - (Aggiunta di tre *test*s alla specifica di rilascio e di stabilità);

n° 1 variazione tipo IB - B.II.e.2.z) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Altre variazioni. (Allargamento dei limiti di specifica del peso per unità di area).

Per il medicinale CACIT VITAMINA D3 per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

032033019 - «1000 mg/880 U.I. granulato effervescente per soluzione orale in bustine» 30 bustine;

032033033 - «500 mg/440 U.I. granulato effervescente per soluzione orale in bustine» 30 bustine;

032033058 - «1000 mg/880 U.I. granulato effervescente per soluzione orale in bustine» 46 bustine

032033060 - «500 mg/440 U.I. granulato effervescente per soluzione orale in bustine» 46 bustine.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Theramex Ireland Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Irlanda.

Codice pratica: VC2/2021/687.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00264

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di xilometazolina cloridrato, «Narhimed naso chiuso».

Estratto determina AAM/PPA n. 29/2023 dell'11 gennaio 2023

Autorizzazione *grouping* di variazioni, descrizione medicinale, attribuzione numeri A.I.C.

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II - B.IV.1.c - modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione. Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che costituisce parte integrante del confezionamento primario;

tipo IA - B.II.e.4.a - modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario). Medicinali non sterili;

tipo IA - B.II.e.6.a - modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito [ad esempio colore del tappo amovibile, codice colore sugli anelli delle fiale, protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)]. Modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto;

tipo IB - B.II.d.2.d - modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

tipo IA - B.II.e.2.b - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

per il medicinale NARHIMED NASO CHIUSO, nelle seguenti confezioni autorizzate alla immissione in commercio:

A.I.C. n. 015598016 «1 mg/ml gocce nasali soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 015598028 «1 mg/ml spray nasale soluzione con nebulizzazione attivata verticalmente» 1 flacone da 10 ml.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Narhimed naso chiuso» anche nella confezione di seguito indicata:

«1 mg/ml spray nasale, soluzione con nebulizzazione attivata da tasto laterale» - 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 015598 055 (base 10) 0GW0H7 (base 32).

Principio attivo: Xilometazolina cloridrato.

Codice pratica: VN2/2022/99.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti s.n.c. - 20021 - Baranzate (MI) - codice fiscale 00867200156.

Gli stampati corretti ed approvati, sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - *bis*.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00265

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Piove di Sacco

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 93 del 30 novembre 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Piove di Sacco (PD).

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Piove di Sacco è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

23A00283

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 12 gennaio 2023 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Henri Okemba, Ambasciatore della Repubblica del Congo, S.E. Nazar Bin Aljulanda Majid Al-Said, Ambasciatore del Sultanato dell'Oman, S.E. Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez, Ambasciatore di Spagna, S.E. Rashad Fakhraddin oglu Aslanov, Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian, S.E. Ennio Augusto Vivaldi Vejar, Ambasciatore della Repubblica del Cile, S.E. Satoshi Suzuki, Ambasciatore del Giappone e S.E. signora Ligia Margarita Quessep Bitar, Ambasciatore della Repubblica di Colombia, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

23A00269

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

L'11 gennaio 2023 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Mohammad Reza Sabouri, Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, il quale Gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

23A00270
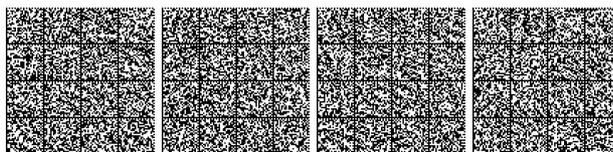
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0696
Yen	141,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,99
Corona danese	7,4374
Lira Sterlina	0,88048
Fiorino ungherese	397,25
Zloty polacco	4,6963
Nuovo leu romeno	4,9253
Corona svedese	11,196
Franco svizzero	0,9865
Corona islandese	153,5
Corona norvegese	10,6108
Rublo russo	-
Lira turca	20,0824
Dollaro australiano	1,5446
Real brasiliano	5,6475
Dollaro canadese	1,4299
Yuan cinese	7,2546
Dollaro di Hong Kong	8,3508
Rupia indonesiana	16661,92
Shekel israeliano	3,7347
Rupia indiana	88,078
Won sudcoreano	1330,37
Peso messicano	20,4825
Ringgit malese	4,68
Dollaro neozelandese	1,6741
Peso filippino	58,946
Dollaro di Singapore	1,4244
Baht tailandese	35,789
Rand sudafricano	18,2059

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00284

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0723
Yen	141,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,98
Corona danese	7,43750
Lira Sterlina	0,88330
Fiorino ungherese	399
Zloty polacco	4,695
Nuovo leu romeno	4,9338
Corona svedese	11,1963
Franco svizzero	0,9908
Corona islandese	154,70
Corona norvegese	10,6785
Rublo russo	-
Lira turca	20,1356
Dollaro australiano	1,5616
Real brasiliano	5,6471
Dollaro canadese	1,4382
Yuan cinese	7,2732
Dollaro di Hong Kong	8,374
Rupia indonesiana	16675,07
Shekel israeliano	3,7244
Rupia indiana	87,703
Won sudcoreano	1338,38
Peso messicano	20,5299
Ringgit malese	4,6889
Dollaro neozelandese	1,6879
Peso filippino	58,751
Dollaro di Singapore	1,429
Baht tailandese	36,024
Rand sudafricano	18,3054

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00285
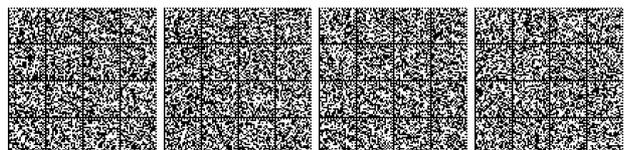
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0747
Yen	142,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,027
Corona danese	7,4375
Lira Sterlina	0,88673
Fiorino ungherese	399,1
Zloty polacco	4,6819
Nuovo leu romeno	4,9335
Corona svedese	11,2783
Franco svizzero	0,9967
Corona islandese	154,3
Corona norvegese	10,738
Rublo russo	-
Lira turca	20,1793
Dollaro australiano	1,5588
Real brasiliano	5,584
Dollaro canadese	1,4429
Yuan cinese	7,2807
Dollaro di Hong Kong	8,3974
Rupia indonesiana	16612,34
Shekel israeliano	3,7104
Rupia indiana	87,812
Won sudcoreano	1341,01
Peso messicano	20,4957
Ringgit malese	4,6975
Dollaro neozelandese	1,6912
Peso filippino	59,013
Dollaro di Singapore	1,4316
Baht tailandese	35,895
Rand sudafricano	18,2827

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00286

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0772
Yen	140,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,036
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,8869
Fiorino ungherese	399,6
Zloty polacco	4,692
Nuovo leu romeno	4,944
Corona svedese	11,273
Franco svizzero	1,0056
Corona islandese	154,3
Corona norvegese	10,7228
Rublo russo	-
Lira turca	20,2312
Dollaro australiano	1,557
Real brasiliano	5,5556
Dollaro canadese	1,4439
Yuan cinese	7,27
Dollaro di Hong Kong	8,4121
Rupia indonesiana	16456,12
Shekel israeliano	3,6893
Rupia indiana	87,783
Won sudcoreano	1340,17
Peso messicano	20,3745
Ringgit malese	4,6955
Dollaro neozelandese	1,6937
Peso filippino	59,292
Dollaro di Singapore	1,4309
Baht tailandese	35,849
Rand sudafricano	18,1417

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00287
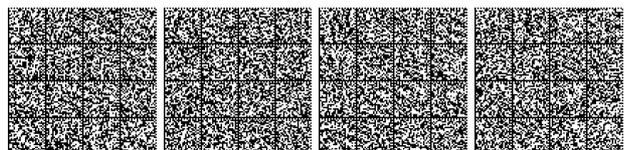
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0814
Yen	139,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,011
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,888
Fiorino ungherese	396,96
Zloty polacco	4,6888
Nuovo leu romeno	4,9423
Corona svedese	11,2528
Franco svizzero	1,0051
Corona islandese	154,3
Corona norvegese	10,6945
Rublo russo	-
Lira turca	20,3196
Dollaro australiano	1,5586
Real brasiliano	5,5512
Dollaro canadese	1,4494
Yuan cinese	7,2729
Dollaro di Hong Kong	8,4471
Rupia indonesiana	16412
Shekel israeliano	3,7032
Rupia indiana	88,096
Won sudcoreano	1343,41
Peso messicano	20,4391
Ringgit malese	4,689
Dollaro neozelandese	1,7014
Peso filippino	59,44
Dollaro di Singapore	1,4311
Baht tailandese	35,751
Rand sudafricano	18,2482

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00288

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Termica Celano S.r.l., in Celano.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 7 dell'11 gennaio 2023 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 218 del 5 settembre 2014, per l'esercizio della centrale termoelettrica di Termica Celano, situata nel Comune di Celano (AQ), di Termica Celano S.r.l. identificata dal codice fiscale 01813091202, con sede legale in via Borgo Strada 14 n. 144 - 67043 Celano (ID 194/11911), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

23A00267

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della società SARPOM S.r.l., in Trecate.

Si rende noto che con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 8 dell'11 gennaio 2023 (ID 7/11271) e n. 9 dell'11 gennaio 2023 (ID 7/10836), si è provveduto al riesame dell'AIA rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 277 del 4 ottobre 2018 per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Trecate (NO) della società SARPOM S.r.l., identificata dal codice fiscale 00431320589, con sede legale in viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma (RM), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

23A00268

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante: «Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.».

Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante: «Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2022, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022.».

23A00456

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
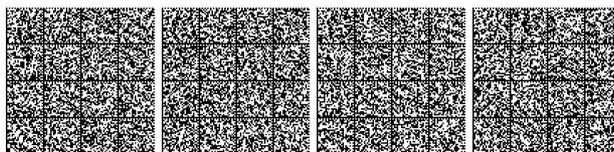
(WI-GU-2023-GU1-018) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
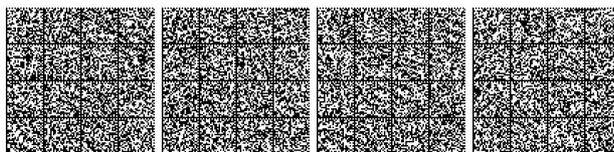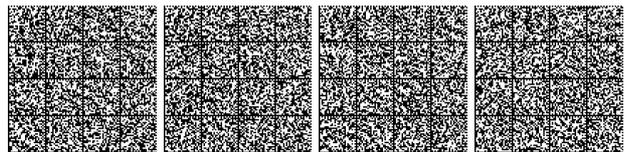
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.